



# Dal 2022 no al riscatto dei contributi, sì per la laurea

La legge 26-2019 prevede, per il periodo: 2019-2021 la possibilità di agevolare il riscatto, di tutto o parte del periodo di laurea e di riscattare i periodi vuoti di contributi (periodi non lavorati o non lavorati regolarmente).

Una recente disposizione dell'Inps precisa che il riscatto della laurea può essere richiesto anche dopo il 2021 mentre nessuna proroga viene concessa per il riscatto dei vuoti contributivi.

## Riscatto laurea

1) Ante legge 26-2019: aver versato almeno un contributo prima del periodo riscattabile. Se il periodo di laurea è precedente il 1996 l'onere da sostenere sarà economicamente consistente, in quanto il periodo di laurea si colloca nel calcolo retributivo e la "spesa" fa riferimento all'età del soggetto, al sesso, all'anzianità contributiva e l'ammontare della busta paga al

momento della domanda di riscatto. Invece se i periodi da riscattare sono successivi al 1995 l'ammontare dell'onere è più contenuto in quanto si colloca nel sistema di calcolo contributivo.

2) Post legge 26-2019: sono previste nuove e più vantaggiose possibilità di riscatto. Lo possono ottenere tutti i lavoratori con qualsiasi età a condizione che i periodi di laurea siano tutti successivi al 31 dicembre 1995. Per calcolare l'onere viene preso il reddito minimale su cui versano i contributi gli artigiani e i commercianti, che quest'anno è di 15.953 euro. Su quest'importo si applica l'aliquota del 33% (percentuale contributiva del datore di lavoro e del lavoratore): un anno di riscatto costa 5.264 euro, quattro anni 21.058 euro. Questo calcolo lo ottengono coloro che non hanno versato alcun contributo prima della laurea.

È possibile riscattare fino a un mas-

simo di cinque anni. Ai fini dell'Irpef è possibile detrarre dalla imposta lorda il 50% dell'ammontare del riscatto, suddiviso in cinque quote annuali.

Il pagamento dell'onere di riscatto può essere effettuato, in sostituzione del laureato, anche da un suo parente entro il secondo grado e da un superstite. Il pagamento può avvenire in un'unica soluzione oppure in un massimo di 120 rate.

## Riscatto contributivo

1) Ante legge 26-2019: costituzione di rendita vitalizia (dall'art. 13 legge 1338-62 in poi): si tratta di periodi in cui si è lavorato ma il datore di lavoro non ha provveduto al versamento dei contributi. Sono periodi che non possono essere diversamente recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge. Sono riscattabili i periodi di lavoro dipendente avvenuto in qualsiasi data, a condizione che la richiesta sia

accompagnata da una documentazione di data certa (libretto di lavoro, buste paga ecc.). Anche in questo caso l'ammontare dell'onere è subordinato alla collocazione dell'evento: se è prima o dopo il 1° gennaio 1996 (vedi riscatto laurea punto 1).

2) Post legge 26-2019: per i lavoratori dipendenti, autonomi e co.co.co. è possibile coprire di contribuzione i periodi in cui non si è lavorato. Queste le condizioni: a) non vi sia contribuzione ante 1996 e almeno un contributo obbligatorio dopo il 1995; b) i periodi da riscattare siano non soggetti a contribuzione; c) siano successivi al 1995 e precedenti il 29 gennaio 2019; d) massimo riscattabile cinque anni. Per calcolare l'onere viene presa la retribuzione dei dodici mesi più prossimi alla data della domanda di riscatto su cui si applica l'aliquota contributiva della gestione interessata al riscatto.

Angelo Vivenza